



REGIONE BASILICATA

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA

Linea 27. FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTAZIONE

DISCIPLINARE PER L'ATTIVAZIONE DI UN "FONDO DI ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE INFRASTRUTTURALE"

Art. 1 – Finalità ed oggetto

Il "Fondo di Rotazione per il Finanziamento della Progettazione di Interventi a carattere infrastrutturale" (d'ora in avanti "Fondo") è volto a sostenere le spese di progettazione direttamente connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali localizzati interamente sul territorio della Basilicata e che risultino coerenti con gli indirizzi della Programmazione Unitaria Regionale.

A tale scopo, il presente disciplinare definisce:

- a) i campi di operatività del Fondo;
- b) le operazioni eligibili a finanziamento;
- c) i soggetti beneficiari ed i relativi obblighi;
- d) le spese finanziabili ed i massimali di contributo erogabili;
- e) i requisiti e le procedure di accesso;
- f) le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, eventualmente, trasferite.

Il Fondo finanzia, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, le spese per la redazione di progetti – di fattibilità tecnico-economica ed esecutivi – in grado di conseguire la piena cantierabilità di interventi a carattere infrastrutturale nonché garantire l'immediato avvio delle procedure di affidamento delle opere progettate, successivamente all'eventuale reperimento delle risorse finanziarie complessivamente necessarie all'esecuzione dell'intervento.

Art. 2 – Campo di operatività

Il Fondo sostiene le spese di progettazione di interventi infrastrutturali rientranti nei seguenti settori prioritari:

- a) Infrastrutture (es. reti trasportistiche e logistica, reti internet, ecc.);
- b) Ambiente (es. reti idriche e di depurazione, gestione rifiuti e bonifiche, reti energetiche, difesa ambientale, tutela del territorio, ecc.);
- c) Sviluppo economico e produttivo (es. infrastrutture produttive, servizi alle imprese, infrastrutture di ricerca, ecc.);
- d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali (es. infrastrutture turistiche, attrattori naturali e culturali, rigenerazione urbana, ecc.);



REGIONE BASILICATA

- e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione (es. strutture scolastiche ed universitarie, sociali e socio-educative, sanitarie e socio- assistenziali, ecc.).

Art. 3 – Operazioni finanziabili

Sono elegibili le spese relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e alla progettazione esecutiva, purché in grado di conseguire la piena *cantierabilità* degli interventi e l'immediato avvio delle procedure di affidamento delle opere progettate. Saranno pertanto escluse le proposte di finanziamento aventi ad oggetto esclusivamente un "Progetto di fattibilità tecnico economica" non rientrante in una procedura di Appalto integrato, come definito dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Dotazione del Fondo

Il Patto, sottoscritto in data 02/05/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata, elenca i settori prioritari, tra i quali è individuato quello relativo alla "Progettazione - intervento strategico 27" - "Progettazione - Costituzione Fondo Rotativo per la progettazione di interventi a carattere infrastrutturale".

Con la D.G.R. n. 872 del 30 novembre 2019 la Regione Basilicata ha approvato la scheda del citato intervento strategico "27. Progettazione" per un importo complessivo pari ad Euro 2.600.000,00 a valere sul FSC 2014/2020.

Art. 5– Istituzione e gestione del Fondo

Il Fondo è istituito presso la Regione Basilicata, Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio "Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione. Statistica" che lo gestisce direttamente.

Art. 6 – Durata del Fondo

La data ultima per l'invio delle domande a valere sul Fondo, salvo espressa ulteriore proroga, è il 31 dicembre 2024.

Art. 7 – Soggetti beneficiari

Beneficiari delle provvidenze previste dal Fondo sono:

1. gli Enti locali, anche in forma associata;
2. gli altri Enti pubblici ed eventuali partenariati fra i medesimi;
3. le agenzie e le società di settore a totale partecipazione da parte di enti pubblici.



REGIONE BASILICATA

Art. 8 – Spese finanziabili

Sono finanziabili le spese relative all'acquisizione di servizi di architettura e ingegneria; sono altresì riconoscibili le spese per rilievi, accertamenti e indagini propedeutiche alle progettazioni, secondo i livelli declinati al precedente art. 3, nonché le spese connesse alla verifica e validazione della progettazione, ove sia necessario procedere ad affidamento esterno delle stesse (d'ora in avanti *spese di progettazione*).

I servizi relativi alle spese di progettazione devono essere affidati secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2023.

Non sono finanziabili le seguenti spese:

- ✚ spese di progettazione relative ad interventi già oggetto di provvedimenti di concessione di altro finanziamento pubblico;
- ✚ spese già sostenute al momento della richiesta di anticipazione;
- ✚ spese relative alla predisposizione di atti di pianificazione;
- ✚ spese per la redazione di particolari atti di programmazione di settore;
- ✚ spese per la predisposizione e la pubblicazione dei bandi di gara;
- ✚ spese per commissioni giudicatrici;
- ✚ spese per il personale interno delle amministrazioni beneficiarie del contributo;
- ✚ spese per incentivi per le funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. n.36/2023).

Art. 9 –Massimali di contributo

L'entità del contributo erogabile da parte del Fondo è percentualmente rapportata al livello di progettazione cui ineriscono i servizi da acquisire, secondo il prospetto sotto riportato:

Progetto di fattibilità tecnico economica	5%
Progetto esecutivo	9%
Progetto esecutivo (unico livello)	14%

Indipendentemente dall'importo complessivo delle spese di progettazione preventivate, determinato secondo quanto previsto al successivo art.13, il contributo, comprensivo d'IVA, erogabile da parte del Fondo non può eccedere il 14% del costo presunto dell'intervento oggetto di progettazione, rispettando, in ogni caso, i limiti del contributo che deve essere ricompreso tra l'importo minimo di € 5.000,00 e l'importo massimo di € 260.000,00, inclusa IVA.

Qualora l'importo complessivo preventivato per le spese di progettazione ecceda i massimali di contributo concedibile, il beneficiario, per conseguire il finanziamento, dovrà impegnarsi a reperire le ulteriori risorse necessarie a concorrenza dell'importo stimato, qualora non già disponibili, al fine di poter garantire l'avvio alle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e connessi.



REGIONE BASILICATA

Si evidenzia che tutti i servizi previsti dovranno essere attivati nel pieno rispetto delle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto della specifica disciplina eventualmente adottata dalla stazione appaltante.

Art. 10 – Richiesta di finanziamento

Per accedere al Fondo, i soggetti beneficiari indicati al precedente art. 7 devono presentare formale richiesta di finanziamento, redatta utilizzando lo schema di domanda allegato al presente disciplinare, debitamente sottoscritta, anche in forma digitale, dal legale rappresentante dell'Ente proponente e dal Responsabile dell'ufficio competente per la realizzazione dell'intervento cui inerisce la progettazione.

Laddove la sottoscrizione non sia in forma digitale, alla richiesta dovrà essere allegata copia di documento di identità in corso di validità per ciascun sottoscrittore.

Le domande di contributo devono essere trasmesse all'Ufficio "Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione. Statistica" esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo ufficio.attuazione.strumenti.statali.reg@cert.regione.basilicata.it, inserendo obbligatoriamente nell'oggetto, a pena di esclusione, la dicitura "*Richiesta di contributo su Fondo rotativo per la Progettazione*".

Sono ammissibili a finanziamento, le richieste di contributo che, pena l'esclusione, presentino i seguenti requisiti:

- ✚ abbiano ad oggetto la progettazione di opere infrastrutturali coerenti con la programmazione regionale unitaria (art. 1, c. 1);
- ✚ riguardino interventi localizzati interamente sul territorio regionale (art. 1, c. 1);
- ✚ riguardino livelli di progettazione che rendano immediatamente cantierabile l'intervento a conclusione delle attività progettuali (art. 1, c. 3)
- ✚ riguardino interventi rientranti nei settori prioritari di cui all'art. 2;
- ✚ riguardino i livelli di progettazione di cui all'art. 3;
- ✚ in relazione ai livelli di progettazione oggetto di richiesta di finanziamento, siano in possesso del livello progettuale immediatamente precedente, regolarmente approvato dall'Ente proponente e, comunque, essere sempre in possesso dei requisiti necessari all'attivazione della progettazione richiesta;
- ✚ siano proposte da uno dei soggetti beneficiari di cui all'art. 7;
- ✚ riguardino spese di progettazione che non siano già oggetto di altro finanziamento pubblico (art. 8).

È fatta salva la possibilità per il proponente, in caso di esclusione della richiesta per mancanza dei requisiti di cui al presente articolo, di ripresentare domanda di contributo.



REGIONE BASILICATA

Art. 11 – Iter di selezione

La selezione delle domande di contributo, redatte in conformità allo schema di cui all'Allegato 1, avviene in ordine cronologico secondo una "Procedura a sportello", a partire dalla data di pubblicazione del presente Disciplinare sul BUR Basilicata e fino al 31 dicembre 2024 (fa fede la data dell'invio a mezzo pec), salvo esaurimento anzitempo della dotazione finanziaria.

Le richieste presentate sono istruite e valutate dall'Ufficio "Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione. Statistica", che può farsi coadiuvare in dette attività da altri uffici regionali, compreso il Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici, competenti *ratione materiae*, entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda, salvo che si renda necessario richiedere documentazione integrativa.

L'esito dell'istruzione e valutazione, anche negativo, delle domande di contributo va comunicato agli enti proponenti.

In caso di esito positivo, il beneficiario è tenuto a confermare l'interesse all'erogazione del contributo nella misura concessa, al fine dei successivi necessari adempimenti finalizzati all'emanazione del "Provvedimento di concessione del contributo" per l'intero importo assentito (comprensivo di IVA) a valere sul Fondo.

Art. 12 – Concessione ed erogazione del Contributo

A seguito della conferma dell'interesse all'erogazione del contributo nella misura concessa da parte del soggetto beneficiario, l'Ufficio "Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione. Statistica" con proprio provvedimento procede alla concessione del finanziamento.

Il finanziamento verrà liquidato in due tranches distinte:

- un'anticipazione pari al 50% dell'importo totale assentito all'atto dell'emanazione del provvedimento di concessione;
- il saldo fino a concorrenza dell'importo contrattuale comunicato dal beneficiario ai sensi del successivo art. 13.

La Regione Basilicata, in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE 26/2018, potrà erogare contributi a valere sul Fondo entro e non oltre il 31/12/2025.

I potenziali beneficiari sono pertanto tenuti a modulare le proprie richieste all'Ufficio gestore del Fondo in considerazione di tale scadenza.

Art. 13 – Obblighi del beneficiario e affidamento dell'incarico

I soggetti beneficiari provvedono ad affidare i servizi connessi alle progettazioni ammesse a finanziamento nel rispetto rigoroso delle procedure previste dalla vigente normativa, obbligandosi a determinare l'importo delle spese tecniche in conformità al D.M. 17 Giugno 2016 come modificato dal D.Lgs n. 36 del 2023 allegato I.13 .



REGIONE BASILICATA

I soggetti beneficiari, a pena di revoca, devono comunicare all'Ufficio "Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione. Statistica" della Regione Basilicata l'avvenuto affidamento dei servizi, indicando il definitivo importo contrattuale entro 8 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga di ulteriori 8 mesi a seguito di espressa richiesta da parte dell'ente beneficiario, adeguatamente motivata e per fatti non imputabili alla stazione appaltante.

Il beneficiario è tenuto a valutare la compatibilità di tali richieste con quanto previsto dall'art. 12 commi 3 e 4.

Successivamente a tale comunicazione, l'Ufficio "Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione. Statistica" provvede alla liquidazione del saldo a concorrenza dell'importo contrattuale, nel rispetto dei limiti temporali richiamati dal precedente art. 12, comma 3.

Art. 14 – Restituzione del finanziamento

Il contributo ricevuto, anche in caso di mancato finanziamento dell'intervento cui la progettazione inerisce, deve essere restituito alla Regione Basilicata entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di erogazione del saldo, prorogabili per ulteriori 12 mesi, in base ad apposita richiesta adeguatamente motivata dall'ente beneficiario.

La somma incamerata sarà utilizzata dal Fondo in chiave rotativa per rendere disponibili ulteriori risorse a favore di nuove richieste di finanziamento.

In ogni caso il soggetto beneficiario si impegna, al momento della restituzione, a presentare una relazione dettagliata sulla progettazione realizzata e sulle spese sostenute.

In caso di mancata restituzione del contributo da parte del soggetto beneficiario, la Regione Basilicata provvederà ad espletare le procedure previste dalle norme vigenti per il recupero delle somme erogate.

Art. 15 – Avvio operatività Fondo

L'efficacia del presente Disciplinare decorre dalla data di pubblicazione sul BUR Basilicata del relativo atto di approvazione.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio "Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione. Statistica".